

COMUNE DI LIMENA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

Approvato con delibera di G.C. n.12/G del 09.07.2008

Modificato con delibera di Giunta del Commissario Straordinario n. 55 del 24.11.2008

Modificato con delibera di G.C. n. 39 del 13.03.2013

Ripubblicato dal 30.04.2013 al 15.05.2013

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

Art. 1

Oggetto, finalità, ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma quali incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni, ai sensi dell'articolo 7, commi 6, *6-bis*, *6-ter* e *6 quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'articolo 3, commi da 54 a 57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.
2. **L'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 110, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio e solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, può conferire ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, incarichi di collaborazione autonoma e cioè per tutte quelle prestazioni che richiedano delle competenze altamente qualificate da svolgersi in maniera autonoma, secondo le seguenti tipologie:**
 - a) incarichi di studio;
 - b) incarichi di ricerca;
 - c) consulenze;
 - d) altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (co.co.co.occasional).
3. **Non è richiesto il requisito della laurea e della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.**
4. **Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione e sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.**
5. Il presente regolamento non trova applicazione relativamente ai seguenti incarichi:
 - a) incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - b) incarichi di componenti delle commissioni di gara e di concorso;
 - c) incarichi di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267/2000, per assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato;
 - d) contratti a tempo determinato di dirigenti o funzionari di area direttiva ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000;
 - e) incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione;
 - f) incarichi professionali di progettazione, di direzione lavori e collaudo previsti dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e in genere, gli incarichi che possano rientrare nella definizione giuridica di "servizio", ai sensi e per gli effetti del medesimo decreto legislativo n. 163/2006;

- g) incarichi per attività da attuarsi mediante incentivazione del volontariato e/o previste in appositi regolamenti a favore di persone indigenti.

Art. 2

Presupposti giuridici

1. Gli incarichi di cui all'art. 3 sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite all'ente dal proprio ordinamento e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente stesso;
- b) l'ente deve avere preliminarmente accertato, attraverso atti formali, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili all'interno della propria organizzazione in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'amministrazione. L'avvenuta verifica di tale circostanza dovrà essere specificata nel provvedimento di conferimento dell'incarico;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea (cioè non può durare nel tempo);
- d) l'incarico potrà essere conferito solo qualora richieda prestazioni altamente qualificate e pertanto si escludono tutte le prestazioni manuali o comunque a basso contenuto professionale che non comportino il possesso di una alta professionalità, non necessariamente individuale nel solo titolo di studio;
- e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- f) deve sussistere la relativa copertura finanziaria;
- g) le persone incaricate devono essere in possesso di laurea di durata quinquennale specifica per l'incarico da conferire e di una particolare specializzazione maturata in ambiti specifici tramite master, corsi di perfezionamento post-laurea, iscrizioni ad albi e ad ordini professionali, dottorati, contratti di docenza, salvo quanto stabilito dall'art. 1 comma 3, relativamente ai contratti d'opera da stipulare con professionisti iscritti in ordini o albi con soggetti operanti nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, sempreché gli stessi siano in possesso di conoscenze specialistiche specifiche e che tali competenze risultino accertabili da idonea documentazione

Art. 3

Incarichi di collaborazione autonoma

1. L'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio e solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2, del D.Lgs. 267/2000, può conferire ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, incarichi di collaborazione autonoma e cioè per tutte quelle prestazioni che richiedano delle competenze altamente qualificate da svolgersi in maniera autonoma, secondo le tipologie:
 - a) incarichi di studio;
 - b) incarichi di ricerca;
 - c) consulenze;

- d) altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (co.co.co. occasionali).
2. Non è richiesto il requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
 3. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione e sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

Art. 4

Previsione annuale di progetti e attività da attuare con incarichi di collaborazione autonoma e definizione limite di spesa

1. Il Consiglio comunale approva annualmente un programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma di cui all'art. 3 indicando per ciascun ambito di intervento, gli obiettivi strategici da realizzare, le finalità ultime da conseguire, ed in relazione a ciò, gli incarichi che si intendono affidare per il raggiungimento di tali obiettivi. Il programma potrà essere approvato contestualmente al bilancio come documento allegato ad esso, o come atto separato, ovvero potrà essere inserito nella relazione previsionale e programmatica. Il programma medesimo potrà essere adottato anche in un momento successivo all'approvazione del bilancio, apportando, occorrendo, variazioni alla parte spesa in modo da rendere coerente la programmazione delle attività con le previsioni finanziarie.
2. Nel programma per ciascuno degli incarichi di cui si prevede l'attivazione dovranno essere indicati:
 - a) professionalità richiesta;
 - b) la tipologia dell'incarico;
 - c) le motivazioni e finalità del ricorso all'incarico esterno;
 - d) la durata prevista.
3. Il consiglio comunale contestualmente alla approvazione del programma definisce il limite invalicabile della complessiva spesa per gli incarichi ivi previsti, spesa che dovrà trovare finanziamento negli appositi interventi nella parte uscita del bilancio approvato.
4. Ad avvenuta approvazione del bilancio, la giunta municipale, tramite il piano esecutivo di gestione (di cui a norma del regolamento comunale di contabilità è dotato l'ente), articolerà tale limite generale di spesa tra i vari centri di responsabilità ed affiderà specifici budget finanziari ed i correlativi obiettivi ai responsabili dei servizi.-

Art. 5

Condizioni per il ricorso agli incarichi esterni

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti esterni in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:

- a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) il responsabile del servizio competente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea magistrale;
 - d) si prescinde da detta specializzazione nel caso di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico;
 - f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento.
2. Il rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, lettera b), è verificato dal responsabile del servizio finanziario su ogni singola determinazione di conferimento di incarico, all'atto dell'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa.

Art. 6

Procedure per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi possono essere conferiti a seguito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 2 del successivo articolo 4, da inviare ad almeno tre soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
2. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie e l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati, è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Art. 7

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedura di selezione, con comparazione dei *curricula* professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il responsabile del servizio competente predispone apposito avviso di selezione, da pubblicare all'albo pretorio e nel sito *web* istituzionale del Comune per almeno 15 giorni consecutivi, nel quale siano riportati:
 - a) i contenuti dell'incarico;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;
 - c) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
 - d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicate nelle domande di partecipazione alla selezione e del colloquio, ove previsto;
 - e) il giorno del colloquio, ove previsto;
 - f) le materie e le modalità del colloquio;
 - g) le modalità di espletamento dell'incarico;
 - h) il tipo di rapporto derivante dall'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);

- i) il compenso complessivo lordo previsto per l'incarico; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

Art. 8

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il responsabile del servizio competente procede alla selezione dei candidati, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. Per la valutazione dei *curricula* e del colloquio, ove previsto, il responsabile del servizio può avvalersi di una commissione interna, anche intersettoriale, nominata con suo proprio atto e dallo stesso presieduta.
3. La comparazione si concluderà con un giudizio sintetico su ciascun candidato e con la proposta finale del soggetto cui affidare l'incarico.
4. Il candidato prescelto è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, entro il termine stabilito nell'invito.

Art. 9

Incarichi di collaborazione autonoma conferibili senza procedura di selezione

- 1. L'Amministrazione può eccezionalmente conferire incarichi di collaborazione autonoma in via diretta, e cioè senza l'esperienza di procedure comparative, quando ricorrano situazioni di particolare urgenza connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, ovvero quando essa dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incarico.**
- 2. L'Amministrazione può inoltre procedere all'affidamento diretto dell'incarico di collaborazione autonoma nel caso in cui la procedura comparativa sia andata deserta o la selezione dei candidati sia stata infruttuosa, allorché le condizioni previste nell'avviso di selezione pubblicato non possano essere sostanzialmente modificate dall'amministrazione stessa.**
- 3. Per gli incarichi di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovrà essere rispettato quanto prevede l'art. 4 del presente Regolamento relativamente al programma annuale degli incarichi di collaborazione autonoma e della relativa spesa stabilita nel bilancio.**

Art. 10

Disciplinare di incarico

1. Il responsabile del servizio formalizza l'incarico conferito mediante la stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare d'incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
 - a) **la descrizione delle prestazioni e le modalità di svolgimento;**

- b) **durata dell'incarico (che deve essere temporaneo) determinata da date di inizio e termine e le eventuali penalità;**
 - c) **modalità di determinazione del corrispettivo, quantificato secondo criteri di mercato o tariffe e comunque proporzionato alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione;**
 - d) **indicazione delle modalità di pagamento;**
 - e) **previsione di ipotesi di revoca dell'incarico, di recesso e/o risoluzione e/o di clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso;**
 - f) **le responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività;**
 - g) **i profili inerenti la proprietà dei risultati;**
 - h) **indicazione delle modalità di erogazione del corrispettivo e la eventuale indicazione del funzionario dell'ente incaricato di verificare ed attestare formalmente la regolarità delle prestazioni stesse.**
3. **Occorrendo potranno essere inseriti nel contratto altri elementi, quali:**
- a) **in caso di risultato non conforme a quanto richiesto dall'ente, la fissazione di un termine per la integrazione o la possibilità per l'ente stesso di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero la riduzione proporzionale del corrispettivo ove il risultato parziale sia ritenuto utile per l'ente medesimo;**
 - b) **le modalità di determinazione dell'eventuale risarcimento all'ente in caso di risoluzione del contratto o di revoca dell'incarico;**
 - c) **i casi di responsabilità civile e contabile;**
 - d) **l'obbligo della riservatezza;**
 - e) **rapporti con i responsabile del settore, il segretario generale, il direttore generale (ove nominato) e con gli organi politici.**
4. Il pagamento del compenso resta in tutti i casi condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico stesso. In ogni caso, l'incaricato è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti; quando l'incarico consista nell'acquisizione di un parere, lo stesso si intende concluso con la presentazione del parere.

Art. 11

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile del servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il responsabile del servizio accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può provvedere, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile del servizio può richiedere al soggetto incaricato di adeguare la prestazione in conformità agli obblighi assunti con il contratto entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

Art. 12
Pubblicizzazione degli incarichi

1. Il responsabile del servizio competente rende noti gli incarichi conferiti, mediante pubblicazione nel sito *web* istituzionale del Comune dei relativi provvedimenti, con l'indicazione dei soggetti incaricati, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso pattuito.
2. I contratti relativi agli incarichi di consulenza, conferiti a norma del presente regolamento, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso nel sito *web* del Comune.
In tali casi la pubblicazione è preventiva e la mancata pubblicazione comporta la nullità dell'incarico.
3. Per tutti gli incarichi la pubblicazione deve precedere la liquidazione. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per l'incarico costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale a carico del responsabile del servizio competente.

Art. 13
Altri adempimenti

1. Nel caso di conferimento di incarichi a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione della stessa amministrazione.
2. Il responsabile dell'unità organizzativa in cui è ricompreso il servizio personale è tenuto a comunicare semestralmente al Dipartimento della Funzione pubblica l'elenco dei soggetti cui siano stati affidati incarichi previsti dal presente regolamento, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
3. Qualora l'incarico venga conferito a dipendenti di pubbliche amministrazioni, il responsabile dell'unità organizzativa ricomprensente il servizio personale è tenuto a comunicare all'amministrazione di appartenenza, entro il 30 aprile di ciascun anno, i compensi erogati nell'anno precedente.
4. Gli atti di spesa relativi ad incarichi di studio e consulenza di importo superiore a euro 5.000,00, oneri accessori esclusi, devono essere trasmessi alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo.

Art. 14
Norme finali

- 1. Il presente regolamento costituisce “Addendum” al Regolamento comunale degli uffici e dei servizi e viene trasmesso alla sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'adozione.**
2. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.
